



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

DETERMINAZIONE N. 283 DEL 14.09.2015

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

Oggetto: Stipula convenzione fra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, Regione Abruzzo, Comune dell'Aquila, Provincia dell'Aquila in merito all'affidamento ad Abruzzo Engineering dei servizi di supporto alle attività di ricostruzione ed impegno di spesa.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2540 del 15 aprile 2014 e quelle successive di analogo tenore che definiscono l'Ufficio in parola: " *Un soggetto di Ente strumentale di scopo*

dell'Amministrazione statale essendo Organo dotato di propria autonomia e distinto dall'Amministrazione comunale,"

Vista la Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 20 del 16 luglio 2015 con cui si autorizza la Giunta Regionale all'acquisizione delle quote di capitale sociale di Abruzzo Engineering Scpa in mano al socio provato, al fine di qualificare tale società *in house*, per renderla destinataria di affidamenti diretti di servizi e prestazioni - ivi compresi quelli da rendere nell'ambito dell'attività di ricostruzione post sisma;

Vista, inoltre, la richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila da parte dell'Ufficio Speciale, prot. n. 11403 del 20.07.2015, in cui si chiede di esprimere dettagliate motivazioni in merito alla possibilità di stipulare una convenzione con Regione Abruzzo/Abruzzo Engineering, con particolare attenzione ai profili di legittimità;

Preso atto del Parere dell'Avvocatura distrettuale dell'Aquila che qui integralmente si riporta nella parte che interessa: *"Con riferimento al caso che ne occupa, vi è che la Legge Regionale n. 20 del 15.7.2015 ha previsto l'acquisizione, da parte della Regione Abruzzo, delle quote di capitale della società Abruzzo Engineering, fino al raggiungimento della misura del 90% del capitale medesimo, si da rendere detta società alla stregua di una società in house, come tale possibile destinataria di affidamenti di servizi e di prestazioni in forma diretta. Sul presupposto della sussistenza dell'interesse (sia economico che sostanziale) dell'USRA ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogabili dalla società Abruzzo Engineering, alla domanda se l'Ufficio per la Ricostruzione possa validamente fare ricorso a detta società, non può che darsi risposta pienamente affermativa. E ciò sulla base delle considerazioni innanzi svolte, che si incentrano sul fatto che la Regione Abruzzo, ove richiesta, deve supportare l'USRA nel perseguimento degli obiettivi e che ciò essa deve fare mettendo a disposizione, all'occorrenza, i suoi strumenti operativi tra i quali non può non essere annoverata Abruzzo Engineering, proprio perché società in house dell'Ente Regionale. Onde garantire funzionalità operativa e piena trasparenza amministrativa, appare opportuno che i tempi e i modi dell'utilizzo dei servizi e delle prestazioni di Abruzzo Engineering vengano effettivamente regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'USRA e la Regione Abruzzo e che tale convenzione individui altresì la tipologia dei servizi e prestazioni medesimi. Si valuterà poi l'opportunità di coinvolgere formalmente la società in house sin dalla su descritta fase convenzionale, tenendo peraltro presente che tale immediato coinvolgimento non appare comunque essenziale ai fini della legittimità dell'azione amministrativa, posto che l'obbligo di intervento di Abruzzo Engineering trova, di per sé, la propria causa giuridica nel rapporto che lega detta società al suo diretto dante causa, vale a dire la Regione Abruzzo."*

Considerato che Abruzzo Engineering ha già svolto proficuamente le attività di supporto tecnico-amministrativo al Comune ed alla Provincia dell'Aquila, nell'ambito delle attività di ricostruzione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, con le OPCM (si veda art. 1, comma 1, della OPCM 3893/2010, all'art. 11, comma 8, della OPCM 3917/2010, all'art. 5, comma 5, della OPCM 3950/2011 ed all'art. 2, comma 7, OPCM 3992/2012 prorogate, da ultimo, giusta le previsioni di cui all'art. 11, comma 8, della OPCM 4013 del 23 marzo 2012) e successivamente a tale cessazione con le convenzioni stipulate unitamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila;

Preso atto dell'Intesa stipulata fra Regione Abruzzo, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, Provincia dell'Aquila e Comune dell'Aquila in data 31 marzo 2015;

Richiamata la nota del Sindaco del Comune dell'Aquila, prot. n. 49380 del 4 giugno 2015, con cui si chiede una proroga delle attività poste in essere da Abruzzo Engineering Scpa in quanto tale supporto risulta indispensabile, ed in assenza del quale si rischierebbe una nuova paralisi delle attività con conseguenze disastrose;

Vista la nota inviata al Comune ed alla Provincia dell'Aquila da parte dell'Ufficio Speciale, prot. n. 12001 del 03/08/2015, relativa all'attuazione del piano di velocizzazione dei processi istruttori, in sintonia con i fondi pubblici programmati dal Governo e stanziati con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, Tabella E, importo di euro 5.100 milioni per il periodo 2015/2020), chiedendo a tali enti di quantificare il fabbisogno di personale, specificando il numero delle attività lavorative, i profili professionali, il settore di assegnazione;

Vista la nota di risposta della Provincia dell'Aquila, prot. n. 43637 del 10/08/2015, che chiede l'impiego di n. 39 unità di personale di Abruzzo Engineering, per poter garantire l'efficienza e la tempestività delle pratiche di ricostruzione presentate presso il settore del Genio Civile;

Visto che il Comune dell'Aquila ha risposto con più note da parte dei singoli Dirigenti assegnati ai Settori comunali, tutte agli atti dell'USRA, che complessivamente vengono richiesti n. 136 unità di personale di Abruzzo Engineering;

Viste le esigenze di questo Ufficio speciale per la Ricostruzione che ha individuato in n. 10 unità di personale necessario allo svolgimento delle proprie attività;

Preso atto che il Comune e la Provincia dell'Aquila, a seguito del sisma 2009, hanno visto moltiplicare le proprie funzioni, ma non hanno ottenuto tutte le necessarie risorse umane, utili a far proseguire in modo sollecito le attività;

Attesa l'impossibilità da parte degli Enti locali di svolgere in modo efficace tutte le proprie funzioni, anche alla luce delle attività di ricostruzione, stante la non congruità numerica del personale a vario titolo in servizio, rispetto ai carichi di lavoro;

Considerato il principio di sussidiarietà verticale previsto dall'art 118 della costituzione, che nel caso di specie, invoca la Regione Abruzzo quale Ente territorialmente più vicino al cittadino, in possesso delle necessarie competenze istituzionali, a poter rendere efficace l'azione degli Enti locali in questione;

Vista la legge 190/2014 e s.m.i. comma 437 che testualmente recita: *"Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziato allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;"*

Vista la successiva delibera CIPE n. 22/2015 con cui sono stati stanziati **3,6 milioni** di euro a favore dell'Ufficio Speciale per finalità di assistenza tecnica, come previsto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), art. 1, comma n. 437, che recita: *"Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziato allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata"*.

Dato atto che a seguito di ripetuti incontri USRA/Abruzzo Engineering è stato convenuto di continuare nel rapporto di collaborazione per la ricostruzione della Città dell'Aquila e degli altri Comuni del cratere;

Vista la nota mail del 09/09/2015 con cui Abruzzo Engineering ha inviato le schede/commissa relativa ai costi dell'instaurando rapporto di collaborazione con la specifica delle unità operative e beni strumentali che si mettono a disposizione dell'USRA, con la indicazione della spesa complessiva fissata in euro 1.648.519,51 IVA inclusa, dal 16/09/2015 e fino al 31/12/2015 come da documentazione in atti;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione quantificate complessivamente in euro 1.650.000,00 si provvederà a valere sulle risorse trasferite dalla suddetta Delibera CIPE n. 22 del 20 febbraio 2015, art. 6, punto 6.1, voce "Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata";

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

La premessa si ha qui per integralmente riportata e trascritta, da valere come motivazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

1. **di approvare** lo schema di Convenzione fra l'Ufficio Speciale/Regione Abruzzo/Provincia dell'Aquila/Comune dell'Aquila/Abruzzo Engineering per l'impiego di circa 111 unità di personale fino al 31.12.2015 **ALLEGATA**,
2. **di dare atto** che l'impegno finanziario è quantificato complessivamente a euro 1.650.000,00 (comprensivo di costo del personale più costi generali relativi ad attrezzature informatiche, cancelleria, postazione ufficio completa, autovetture, cellulare, iva inclusa) per il periodo in premessa indicato;
3. **di dare atto**, inoltre, che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE n. 22 del 20 febbraio 2015, punto 6.1, voce "Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata";

L'Aquila, 14 settembre 2015

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Raniero Fabrizi

